



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1937**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89<sup>a</sup> sessione

# Indice

1. DDL S. 1937 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 1937 ....	4

## **1. DDL S. 1937 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1937  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89<sup>a</sup> sessione

---

Iter

**8 ottobre 2020:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1937**

**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

---

Iniziativa

C.N.E.L.

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **17 settembre 2020**; annunciato nella seduta n. 259 del 23 settembre 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , SICUREZZA NEL LAVORO , LAVORATORI AGRICOLI

Assegnazione

Assegnato alla [3<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente l'8 ottobre 2020. Annuncio nella seduta n. 263 dell'8 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 9<sup>a</sup> (Agricoltura), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanita')

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1937

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1937

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2020

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione

Onorevoli Senatori. - La Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 184, del 21 giugno 2001 concerne le misure di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel comparto agricolo.

Le norme ivi contenute, per le considerazioni di seguito svolte, ad avviso del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) meritano di essere introdotte a pieno titolo nell'ordinamento italiano. L'Italia risulta peraltro tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di Convenzioni dell'OIL, organismo di cui essa è membro dal 1919 al 1939, e dal 19 ottobre 1945 ad oggi.

Tra il 2003 e il 2019 detta Convenzione è stata ratificata da diciotto Paesi, tra cui il Portogallo, la Svezia, la Slovacchia, il Belgio, la Finlandia e il Lussemburgo.

La Convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 e resa esecutiva dall'Italia con legge 12 febbraio 1974, n. 112, all'articolo 14 (Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione), al comma 1, lettera *a*), dispone che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica quando ciò è previsto dal trattato stesso. La Convenzione OIL n. 184 espressamente prevede tale condizione nelle disposizioni finali (articoli 22 e seguenti).

Ferma restando la competenza rimessa al Servizio giuridico del Ministero degli affari esteri per l'avvio dell'*iter* di ratifica e per le proprie valutazioni circa l'*iter* della legge di autorizzazione *ex* articolo 80 della Costituzione ovvero, fuori dalle ipotesi da questo previste, *ex* articolo 87, che prevede la ratifica del Presidente della Repubblica cui si provvede sulla base del deposito dello strumento di ratifica controfirmato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il CNEL intende elevare all'attenzione del Governo e del Parlamento le tematiche trattate dalla suddetta Convenzione, prima fra tutte quella della sicurezza del lavoro, anche nella considerazione del considerevole lasso di tempo (diciannove anni) decorso dalla sua legittima adozione della stessa secondo le norme costituzionali che presiedono alla stipula dei trattati e delle convenzioni internazionali e delle prassi che ne regolano gli *iter* di ratifica.

Nel merito, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, compilati sulla base delle denunce formalmente pervenute, gli infortuni nel lavoro agricolo ammontano nel 2018, a 33.677, di cui 144 con esito mortale. Ancorché detti dati, nel confronto con quelli relativi al 2014, registrino un *trend* in diminuzione, rispettivamente, del 14 per cento e del 20,4 per cento (ma dai primi dati del 2019 gli incidenti mortali risultano aumentare di oltre il 15 per cento), è evidente che il lavoro agricolo resta tra i più rischiosi.

L'iniziativa del CNEL si inserisce in un percorso già avviato sul tema, con la presentazione dell'iniziativa legislativa *ex* articolo 99, comma terzo, della Costituzione, recante « Modifiche al codice della strada in materia di sicurezza del lavoro e per il sostegno al lavoro meccanizzato in agricoltura »

tesa, fra l'altro, all'estensione della revisione alle macchine agricole, presentata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (atto Camera n. 2145 e atto Senato n. 1528) e assegnata alle competenti Commissioni parlamentari.

Detta iniziativa risulta correlata agli articoli 9 e 10 della Convenzione OIL n. 184 del 2001, dedicati alla sicurezza nell'utilizzo dei macchinari e all'ergonomia.

Va altresì segnalato l'ordine del giorno n. 383, approvato dall'Assemblea del CNEL il 22 aprile 2020, in cui si afferma, sulla base delle richieste delle organizzazioni del settore, la necessità di misure di emersione a favore dei cittadini stranieri soggiornanti in Italia ma privi di un titolo di soggiorno valido, per dotare il settore agricolo della manodopera necessaria per le campagne di raccolta agricola, nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro e per tutelare la salute e l'igiene pubblica.

Quest'ultima iniziativa risulta collegata a quanto disposto negli articoli 17 e 19 della medesima Convenzione OIL n. 184, che prevedono tutele specifiche per i lavoratori temporanei e stagionali, ai quali vanno estese le misure di sicurezza e di tutela della salute a parità di mansioni e con la garanzia di alloggi adeguati.

Con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione (articolo 5, paragrafo 1), che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale.

La Convenzione elenca puntualmente i doveri del singolo datore di lavoro, cui è demandato di finalizzare la propria condotta ad evitare il verificarsi di infortuni (articoli 6 e 7).

A fronte di tale dovere datoriale, i lavoratori e le lavoratrici vedono riconosciuto il diritto a essere informati rispetto alle misure di sicurezza adottate e ai rischi legati alle nuove tecnologie [articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b)].

Particolarmente significativa risulta la statuizione del diritto dei lavoratori agricoli di sottrarsi al pericolo rappresentato dal proprio lavoro qualora abbiano un motivo ragionevole di considerare che sussista un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute, e di informare immediatamente il superiore senza che a tale azione possano conseguire trattamenti svantaggiosi.

L'età minima per essere impiegati in agricoltura è fissata nella Convenzione a diciotto anni (articolo 16) ma la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, autorizzare il compimento del lavoro fin dall'età di sedici anni, a condizione che venga data una formazione preliminare appropriata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano totalmente protette.

Relazione tecnica

La presente iniziativa di ratifica mira ad estendere la sfera di situazioni giuridiche soggettive di diritti, e correlati obblighi, della parte datoriale e dei lavoratori nei rapporti di lavoro agricolo.

Dette situazioni giuridiche soggettive sono finalizzate al rafforzamento della garanzia di sicurezza e salute nel lavoro in agricoltura e da esse non derivano oneri diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

I doveri demandati alle amministrazioni competenti, di attuazione, ispezione e monitoraggio, sono assorbibili nell'ordinaria flessibilità dell'organizzazione amministrativa in ottemperanza a disposizioni legittimamente assunte da un organismo internazionale, di cui l'Italia è membro, nell'ambito dei principi costituzionali di cui agli articoli 10 e 11 e 35, comma 3, della Costituzione.



## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001.

### Art. 2.

*(Esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 della Convenzione stessa.

C184 - SAFETY AND HEALTH IN AGRICULTURE CONVENTION, 2001 (No. 184)<sup>2</sup>

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 89th Session on 5 June 2001, and

Noting the principles embodied in the relevant international labour Conventions and Recommendations, in particular the Plantations Convention and Recommendation, 1958, the Employment Injury Benefits Convention and Recommendation, 1964, the Labour Inspection (Agriculture) Convention and Recommendation, 1969, the Occupational Safety and Health Convention and Recommendation, 1981, the Occupational Health Services Convention and Recommendation, 1985, and the Chemicals Convention and Recommendation, 1990, and

Stressing the need for a coherent approach to agriculture and taking into consideration the wider framework of the principles embodied in other ILO instruments applicable to the sector, in particular the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, the Minimum Age Convention, 1973, and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999, and

Noting the Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy as well as the relevant codes of practice, in particular the code of practice on recording and notification of occupational accidents and diseases, 1996, and the code of practice on safety and health in forestry work, 1998, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to safety and health in agriculture, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention;

adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and one the following Convention, which may be cited as the Safety and Health in Agriculture Convention, 2001.

---

<sup>2</sup> Versione originale in lingua inglese tratta dal sito web ufficiale ILO  
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C184](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C184)

## I. SCOPE

### Article 1

For the purpose of this Convention the term agriculture covers agricultural and forestry activities carried out in agricultural undertakings including crop production, forestry activities, animal husbandry and insect raising, the primary processing of agricultural and animal products by or on behalf of the operator of the undertaking as well as the use and maintenance of machinery, equipment, appliances, tools, and agricultural installations, including any process, storage, operation or transportation in an agricultural undertaking, which are directly related to agricultural production.

### Article 2

For the purpose of this Convention the term agriculture does not cover:

- (a) subsistence farming;
- (b) industrial processes that use agricultural products as raw material and the related services; and
- (c) the industrial exploitation of forests.

### Article 3

1. The competent authority of a Member which ratifies the Convention, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned:

- (a) may exclude certain agricultural undertakings or limited categories of workers from the application of this Convention or certain provisions thereof, when special problems of a substantial nature arise; and
- (b) shall, in the case of such exclusions, make plans to cover progressively all undertakings and all categories of workers.

2. Each Member shall list, in the first report on the application of the Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, any exclusions made in pursuance of paragraph 1(a) of this Article giving the reasons for such exclusion. In subsequent reports, it shall describe the measures taken with a view to extending progressively the provisions of the Convention to the workers concerned.

## II. GENERAL PROVISIONS

### Article 4

1. In the light of national conditions and practice and after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, Members

shall formulate, carry out and periodically review a coherent national policy on safety and health in agriculture. This policy shall have the aim of preventing accidents and injury to health arising out of, linked with, or occurring in the course of work, by eliminating, minimizing or controlling hazards in the agricultural working environment.

2. To this end, national laws and regulations shall:

(a) designate the competent authority responsible for the implementation of the policy and for the enforcement of national laws and regulations on occupational safety and health in agriculture;

(b) specify the rights and duties of employers and workers with respect to occupational safety and health in agriculture; and

(c) establish mechanisms of inter-sectoral coordination among relevant authorities and bodies for the agricultural sector and define their functions and responsibilities, taking into account their complementarity and national conditions and practices.

3. The designated competent authority shall provide for corrective measures and appropriate penalties in accordance with national laws and regulations, including, where appropriate, the suspension or restriction of those agricultural activities which pose an imminent risk to the safety and health of workers, until the conditions giving rise to the suspension or restriction have been corrected.

#### Article 5

1. Members shall ensure that an adequate and appropriate system of inspection for agricultural workplaces is in place and is provided with adequate means.

2. In accordance with national legislation, the competent authority may entrust certain inspection functions at the regional or local level, on an auxiliary basis, to appropriate government services, public institutions, or private institutions under government control, or may associate these services or institutions with the exercise of such functions.

### III. PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES

#### GENERAL

#### Article 6

1. In so far as is compatible with national laws and regulations, the employer shall have a duty to ensure the safety and health of workers in every aspect related to the work.

2. National laws and regulations or the competent authority shall provide that whenever in an agricultural workplace two or more employers undertake activities, or whenever one or more employers and one or more self-employed persons undertake activities, they shall cooperate in applying the safety and health requirements. Where appropriate, the competent authority shall prescribe general procedures for this collaboration.

#### Article 7

In order to comply with the national policy referred to in Article 4 of the Convention, national laws and regulations or the competent authority shall provide, taking into account the size of the undertaking and the nature of its activity, that the employer shall:

(a) carry out appropriate risk assessments in relation to the safety and health of workers and, on the basis of these results, adopt preventive and protective measures to ensure that under all conditions of their intended use, all agricultural activities, workplaces, machinery, equipment, chemicals, tools and processes under the control of the employer are safe and comply with prescribed safety and health standards;

(b) ensure that adequate and appropriate training and comprehensible instructions on safety and health and any necessary guidance or supervision are provided to workers in agriculture, including information on the hazards and risks associated with their work and the action to be taken for their protection, taking into account their level of education and differences in language; and

(c) take immediate steps to stop any operation where there is an imminent and serious danger to safety and health and to evacuate workers as appropriate.

#### Article 8

1. Workers in agriculture shall have the right:

(a) to be informed and consulted on safety and health matters including risks from new technologies;

(b) to participate in the application and review of safety and health measures and, in accordance with national law and practice, to select safety and health representatives and representatives in safety and health committees; and

(c) to remove themselves from danger resulting from their work activity when they have reasonable justification to believe there is an imminent and serious risk to their safety and health and so inform their supervisor immediately. They shall not be placed at any disadvantage as a result of these actions.

2. Workers in agriculture and their representatives shall have the duty to comply with the prescribed safety and health measures and to cooperate with employers in order for the latter to comply with their own duties and responsibilities.

3. The procedures for the exercise of the rights and duties referred to in paragraphs 1 and 2 shall be established by national laws and regulations, the competent authority, collective agreements or other appropriate means.

4. Where the provisions of this Convention are implemented as provided for by paragraph 3, there shall be prior consultation with the representative organizations of employers and workers concerned.

## MACHINERY SAFETY AND ERGONOMICS

### Article 9

1. National laws and regulations or the competent authority shall prescribe that machinery, equipment, including personal protective equipment, appliances and hand tools used in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards and be appropriately installed, maintained and safeguarded.

2. The competent authority shall take measures to ensure that manufacturers, importers and suppliers comply with the standards referred to in paragraph 1 and provide adequate and appropriate information, including hazard warning signs, in the official language or languages of the user country, to the users and, on request, to the competent authority.

3. Employers shall ensure that workers receive and understand the safety and health information supplied by manufacturers, importers and suppliers.

### Article 10

National laws and regulations shall prescribe that agricultural machinery and equipment shall:

(a) only be used for work for which they are designed, unless a use outside of the initial design purpose has been assessed as safe in accordance with national law and practice and, in particular, shall not be used for human transportation, unless designed or adapted so as to carry persons; and

(b) be operated by trained and competent persons, in accordance with national law and practice.

## HANDLING AND TRANSPORT OF MATERIALS

### Article 11

1. The competent authority, after consulting the representative organizations of employers and workers concerned, shall establish safety and health requirements for the handling and transport of materials, particularly on manual handling. Such requirements shall be based on risk assessment, technical standards and medical opinion, taking account of all the relevant conditions under which the work is performed in accordance with national law and practice.

2. Workers shall not be required or permitted to engage in the manual handling or transport of a load which by reason of its weight or nature is likely to jeopardize their safety or health.

## SOUND MANAGEMENT OF CHEMICALS

### Article 12

The competent authority shall take measures, in accordance with national law and practice, to ensure that:

(a) there is an appropriate national system or any other system approved by the competent authority establishing specific criteria for the importation, classification, packaging and labelling of chemicals used in agriculture and for their banning or restriction;

(b) those who produce, import, provide, sell, transfer, store or dispose of chemicals used in agriculture comply with national or other recognized safety and health standards, and provide adequate and appropriate information to the users in the appropriate official language or languages of the country and, on request, to the competent authority; and

(c) there is a suitable system for the safe collection, recycling and disposal of chemical waste, obsolete chemicals and empty containers of chemicals so as to avoid their use for other purposes and to eliminate or minimize the risks to safety and health and to the environment.

### Article 13

1. National laws and regulations or the competent authority shall ensure that there are preventive and protective measures for the use of chemicals and handling of chemical waste at the level of the undertaking.

2. These measures shall cover, inter alia:

(a) the preparation, handling, application, storage and transportation of chemicals;

(b) agricultural activities leading to the dispersion of chemicals;

(c) the maintenance, repair and cleaning of equipment and containers for chemicals; and

(d) the disposal of empty containers and the treatment and disposal of chemical waste and obsolete chemicals.

#### Article 14

National laws and regulations shall ensure that risks such as those of infection, allergy or poisoning are prevented or kept to a minimum when biological agents are handled, and activities involving animals, livestock and stabling areas, comply with national or other recognized health and safety standards.

### AGRICULTURAL INSTALLATIONS

#### Article 15

The construction, maintenance and repairing of agricultural installations shall be in conformity with national laws, regulations and safety and health requirements.

### IV. OTHER PROVISIONS

#### YOUNG WORKERS AND HAZARDOUS WORK

#### Article 16

1. The minimum age for assignment to work in agriculture which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to harm the safety and health of young persons shall not be less than 18 years.
2. The types of employment or work to which paragraph 1 applies shall be determined by national laws and regulations or by the competent authority, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned.
3. Notwithstanding paragraph 1, national laws or regulations or the competent authority may, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned, authorize the performance of work referred to in that paragraph as from 16 years of age on condition that appropriate prior training is given and the safety and health of the young workers are fully protected.



## TEMPORARY AND SEASONAL WORKERS

### Article 17

Measures shall be taken to ensure that temporary and seasonal workers receive the same safety and health protection as that accorded to comparable permanent workers in agriculture.

## WOMEN WORKERS

### Article 18

Measures shall be taken to ensure that the special needs of women agricultural workers are taken into account in relation to pregnancy, breastfeeding and reproductive health.

## WELFARE AND ACCOMMODATION FACILITIES

### Article 19

National laws and regulations or the competent authority shall prescribe, after consultation with the representative organizations of employers and workers concerned:

- (a) the provision of adequate welfare facilities at no cost to the worker; and
- (b) the minimum accommodation standards for workers who are required by the nature of the work to live temporarily or permanently in the undertaking.

## WORKING TIME ARRANGEMENTS

### Article 20

Hours of work, night work and rest periods for workers in agriculture shall be in accordance with national laws and regulations or collective agreements.

## COVERAGE AGAINST OCCUPATIONAL INJURIES AND DISEASES

### Article 21

1. In accordance with national law and practice, workers in agriculture shall be covered by an insurance or social security scheme against fatal and non-fatal occupational injuries and diseases, as well as against invalidity and other work-related health risks, providing coverage at least equivalent to that enjoyed by workers in other sectors.

2. Such schemes may either be part of a national scheme or take any other appropriate form consistent with national law and practice.

#### Article 22

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

#### Article 23

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on which its ratification has been registered.

#### Article 24

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.

#### Article 25

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention shall come into force.

#### Article 26

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full particulars of all ratifications

and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance with the provisions of the preceding Articles.

#### Article 27

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

#### Article 28

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides -

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 24 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

#### Article 29

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

C184 - CONVENZIONE SULLA SICUREZZA E LA SALUTE NELL'AGRICOLTURA, 2001  
(N. 184)<sup>3</sup>

Preambolo

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,  
Convocata a Ginevra dal Corpo Direttivo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro  
e riunitosi lì il 5 giugno 2001, nella sua ottantanovesima sessione,

Prendendo atto dei principi sanciti nelle pertinenti convenzioni e  
raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la  
raccomandazione sulle piantagioni del 1958, la Convenzione e la  
raccomandazione sui benefici per gli incidenti industriali e le malattie  
professionali del 1964, Convenzione e raccomandazione sull'ispezione del lavoro  
(agricoltura), 1969, Convenzione e raccomandazione sulla salute e sicurezza sul  
lavoro, 1981, Convenzione e raccomandazione sui servizi sanitari sul lavoro, 1985  
e Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990;

Sottolineando la necessità di un approccio coerente all'agricoltura e tenendo  
conto del più ampio quadro di principi sancito in altri strumenti dell'OIL  
applicabili a questo settore, in particolare la Convenzione sulla libertà di  
associazione e la protezione del diritto di organizzazione, 1948, Convenzione sul  
diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, 1949, Convenzione sull'età  
minima, 1973 e Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999;

Prendendo atto della Dichiarazione tripartita di principi riguardanti le imprese  
multinazionali e la politica sociale, nonché i codici di condotta pertinenti, in  
particolare il Codice di condotta sulla registrazione e la comunicazione di  
infortuni e malattie professionali, 1996, e Codice di condotta sulla sicurezza e la  
salute nel lavoro forestale, 1998;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza e salute in  
agricoltura, che è il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una  
convenzione internazionale,

---

<sup>3</sup> Traduzione non ufficiale in lingua italiana tratta dal sito web ufficiale ILO  
[https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_INSTRUMENT\\_ID:312329](https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312329)

adotta il ventuno giugno duemilauno la seguente Convenzione, che può essere citata come Convenzione sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, 2001:

## I. AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine agricoltura comprende le attività agricole e forestali svolte nelle aziende agricole, compresa la produzione agricola, le attività forestali, l'allevamento di animali e insetti, la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali da parte dell'operatore o per suo conto, nonché l'uso e la manutenzione di macchine, attrezzature, apparecchi, strumenti e impianti agricoli, compreso qualsiasi processo, immagazzinamento, operazione o trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione agricola.

### Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine agricoltura non include:

- a) agricoltura di sussistenza;
- b) processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime e servizi correlati;
- c) sfruttamento industriale delle foreste.

### Articolo 3

1. Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, l'autorità competente di un membro che ratifica la presente Convenzione:

- a) può escludere dall'applicazione della presente Convenzione o di alcune delle sue disposizioni alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, qualora sorgano problemi particolari e gravi;
- b) provvede, in caso di tale esclusione, alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie di lavoratori.

2. Ciascun Membro menzionerà, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni esclusione ai sensi del paragrafo 1 (a) del presente articolo, motivando questa esclusione. Nelle sue

relazioni successive, dovrebbe indicare le misure prese al fine di estendere gradualmente le disposizioni della Convenzione ai lavoratori interessati.

## II. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 4

1. Alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, i Membri definiscono, attuano e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Agricoltura. Questa politica mira a prevenire gli infortuni e i danni alla salute che derivano dal lavoro, sono legati al lavoro o si verificano durante il lavoro eliminando, riducendo al minimo o controllando i rischi nell'ambiente di lavoro agricolo.

2. A tal fine, la legislazione nazionale:

a) designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica e garantire l'applicazione della legislazione nazionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro in agricoltura;

b) definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori per quanto riguarda la sicurezza e la salute sul lavoro in agricoltura;

c) istituire meccanismi di coordinamento intersettoriale tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo e definire le loro funzioni e responsabilità tenendo conto della loro complementarità nonché delle condizioni e pratiche nazionali.

3. L'autorità competente designata prevede misure correttive e sanzioni appropriate in conformità con la legislazione e la prassi nazionali, inclusa, se del caso, la sospensione o la limitazione delle attività agricole che presentano un rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori, fino a quando non siano state corrette le condizioni che hanno determinato la sospensione o la limitazione.

### Articolo 5

1. I membri garantiscono che esista un sistema sufficiente e appropriato di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli e che disponga di risorse adeguate.

2. Conformemente alla legislazione nazionale, l'autorità competente può, in via ausiliaria, affidare ad amministrazioni o istituzioni pubbliche appropriate o ad istituzioni private sotto il controllo del governo determinate funzioni di ispezione, a livello regionale o locale, o combinare queste amministrazioni o istituzioni nell'esercizio di queste funzioni.

### III. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

#### GENERALE

##### Articolo 6

1. Nella misura in cui ciò è compatibile con la legislazione nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le questioni relative al lavoro.

2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dispone che, in un luogo di lavoro agricolo, quando due o più datori di lavoro sono impegnati in attività o quando uno o più datori di lavoro e uno o più lavoratori autonomi sono impegnati in attività, devono cooperare per applicare le norme di sicurezza e salute. Se del caso, l'autorità competente dovrebbe prescrivere procedure generali per tale collaborazione.

##### Articolo 7

Per l'applicazione della politica nazionale di cui all'articolo 4 dell'accordo, la legislazione nazionale o l'autorità competente deve prevedere, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda e della natura della sua attività, che il datore di lavoro dovere:

a) effettuare appropriate valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, sulla base dei risultati ottenuti, adottare misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le condizioni di utilizzo previste, il le attività agricole, i luoghi di lavoro, i macchinari, le attrezzature, i prodotti chimici, gli strumenti e i processi che sono sotto il suo controllo sono sicuri e soddisfano gli standard di sicurezza e salute prescritti;

b) garantire che i lavoratori dell'agricoltura ricevano, tenendo conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, una formazione adeguata e appropriata, nonché istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza e orientamento o formazione. supervisione necessaria per lo svolgimento del loro lavoro, comprese le informazioni sui pericoli e sui rischi inerenti al loro lavoro e le misure da adottare per la loro protezione;

c) intraprendere azioni immediate per interrompere qualsiasi operazione che presenti un pericolo imminente e grave per la sicurezza e la salute ed evacuare i lavoratori in modo appropriato.

#### Articolo 8

1. I lavoratori agricoli dovrebbero avere il diritto:

a) essere informato e consultato su questioni di sicurezza e salute, compresi i rischi associati alle nuove tecnologie;

b) partecipare all'applicazione e al riesame delle misure per garantire la sicurezza e la salute e, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, scegliere rappresentanti competenti in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei comitati per la salute e la sicurezza;

(c) evitare il pericolo rappresentato dal loro lavoro quando hanno fondati motivi di ritenere che esista un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute e informare immediatamente il loro supervisore. Non dovrebbero essere danneggiati da queste azioni.

2. I lavoratori agricoli e i loro rappresentanti avranno l'obbligo di rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte e di collaborare con i datori di lavoro affinché questi possano assumersi i propri obblighi e responsabilità.

3. Le procedure per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente, dai contratti collettivi o da altri mezzi appropriati.

4. Quando le disposizioni della presente Convenzione si applicano in virtù del paragrafo 3, si tengono consultazioni preliminari con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

#### SICUREZZA D'USO DELLE MACCHINE ED ERGONOMIA

#### Articolo 9

1. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve prevedere che le macchine, le attrezzature, compresi i dispositivi di protezione individuale, gli apparecchi e gli strumenti manuali utilizzati in agricoltura, siano conformi alle norme nazionali o ad altre norme di sicurezza riconosciute e salute e sono adeguatamente installati, mantenuti e dotati di protezione.

2. L'autorità competente adotta misure per garantire che fabbricanti, importatori e fornitori rispettino le norme di cui al paragrafo 1 e forniscano informazioni



sufficienti e appropriate, compresi i simboli di avvertenza di pericolo, nella o nelle lingue ufficiali del paese utente, agli utenti e, su richiesta, all'autorità competente.

3. I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano ricevuto e compreso le informazioni sulla salute e la sicurezza fornite da produttori, importatori e fornitori.

#### Articolo 10

La legislazione nazionale dovrebbe prevedere che le macchine e le attrezzature agricole saranno utilizzate:

a) solo per gli scopi per i quali sono progettati, a meno che il loro uso per scopi diversi da quelli originariamente previsti sia stato ritenuto sicuro in conformità con la legislazione e la prassi nazionale e, in particolare, non deve essere utilizzato per trasporto di persone a meno che non siano progettate o adattate a tal fine;

b) da persone formate e qualificate conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

### MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DI OGGETTI

#### Articolo 11

1. L'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisce le norme di sicurezza e salute per la manipolazione e il trasporto degli oggetti, in particolare la loro manipolazione. Tali norme dovrebbero essere basate su una valutazione del rischio, norme tecniche e consulenza medica, tenendo conto di eventuali condizioni particolari in cui viene eseguito il lavoro, in conformità con la legislazione e la prassi nazionale.

2. Nessun lavoratore può essere costretto o autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico il cui peso o natura possa mettere in pericolo la sua sicurezza o salute.

### GESTIONE DEL SUONO DEI PRODOTTI CHIMICI

#### Articolo 12

L'autorità competente adotta misure, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, per garantire che:

- a) esiste un sistema nazionale appropriato o qualsiasi altro sistema approvato dall'autorità competente che fornisce criteri specifici per l'importazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura e per la loro divieto o limitazione;
- b) coloro che producono, importano, forniscono, vendono, trasportano, immagazzinano o smaltiscono i prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettano gli standard di sicurezza e salute nazionali o altri riconosciuti e forniscono informazioni sufficienti e appropriate, in la lingua o le lingue ufficiali appropriate del paese, agli utenti e, su richiesta, all'autorità competente;
- (c) esiste un sistema adeguato per la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento sicuro di rifiuti chimici, prodotti chimici scaduti e contenitori vuoti che hanno contenuto sostanze chimiche che ne impedisce l'uso per altri scopi, eliminando o riducendo al minimo i rischi per la sicurezza e la salute nonché per l'ambiente.

### Articolo 13

1. La legislazione nazionale o l'autorità competente garantisce che a livello di azienda agricola siano previste misure preventive e protettive per quanto riguarda l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei rifiuti chimici.

2. Queste misure dovrebbero riguardare, tra l'altro:

- a) preparazione, manipolazione, applicazione, immagazzinamento e trasporto di prodotti chimici;
- b) attività agricole che portano alla dispersione di sostanze chimiche;
- (c) manutenzione, riparazione e pulizia di attrezzature e contenitori utilizzati per prodotti chimici;
- (d) smaltimento di contenitori vuoti nonché trattamento e smaltimento di rifiuti chimici e prodotti chimici obsoleti.

### Articolo 14

La legislazione nazionale dovrebbe garantire che rischi quali infezioni, allergie o avvelenamenti siano evitati o ridotti al minimo durante la manipolazione di agenti biologici e che le attività relative agli animali, al bestiame e ai luoghi di riproduzione rispettino standard di salute e sicurezza nazionali o altri accettati.

## IMPIANTI AGRICOLI

### Articolo 15

La costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli dovrebbero essere conformi alla legislazione nazionale e ai requisiti di sicurezza e salute.

## IV. ALTRE DISPOSIZIONI

### GIOVANI LAVORATORI E LAVORI PERICOLOSI

#### Articolo 16

1. L'età minima per svolgere un lavoro agricolo che, per sua natura o per le condizioni in cui viene svolto, rischia di nuocere alla sicurezza e alla salute dei giovani lavoratori non deve avere meno di diciotto anni.

2. I tipi di occupazione o lavoro di cui al paragrafo 1 sono determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente può, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, autorizzare l'esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 1 dall'età di sedici anni, a condizione che venga fornita in anticipo una formazione adeguata e che la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori siano pienamente protette.

### LAVORATORI TEMPORANEI E STAGIONALI

#### Articolo 17

Dovrebbero essere prese misure per garantire che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano la stessa sicurezza e protezione della salute di quella offerta ai lavoratori permanenti in agricoltura che si trovano in una situazione comparabile.

### LAVORATORI

#### Articolo 18

Dovrebbero essere prese misure per garantire che le speciali esigenze delle lavoratrici agricole siano prese in considerazione per quanto riguarda la gravidanza, l'allattamento e le funzioni riproduttive.

## BENESSERE E SERVIZI RICETTIVI

### Articolo 19

La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrebbe prevedere, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati:

- a) la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati senza alcun costo per il lavoratore;
- b) norme minime di alloggio per i lavoratori che, a causa della natura del loro lavoro, sono tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda.

## ORARIO DI LAVORO

### Articolo 20

L'orario di lavoro, il lavoro notturno e i periodi di riposo dei lavoratori agricoli devono essere conformi alla legislazione nazionale o ai contratti collettivi.

## COPERTURA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE SUL LAVORO

### Articolo 21

1. Conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, i lavoratori dell'agricoltura devono essere coperti da un regime assicurativo o di sicurezza sociale che copra gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, mortali e non mortali, nonché disabilità e altri rischi per la salute sul lavoro, fornendo una copertura almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

2. Tali sistemi possono essere incorporati in un sistema nazionale o essere istituiti in qualsiasi altra forma appropriata conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale.

### Articolo 22

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.

### Articolo 23

1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

2. Entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate presso il Direttore generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

#### Articolo 24

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da lo ha registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale del diritto di denuncia previsto nel presente articolo, sarà tenuto a: un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, può denunciare il presente accordo alla fine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

#### Articolo 25

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore Generale richiama l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

#### Articolo 26

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per la registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le informazioni complete riguardanti qualsiasi ratifica e ogni atto di denuncia che possa sorgere. 'si sarà registrato secondo gli articoli precedenti.

## Articolo 27

Ogniqualevolta lo ritenga necessario, l'Organo Direttivo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e valuterà se includere nell'ordine giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

## Articolo 28

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda in tutto o in parte questa convenzione, ea meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe automaticamente, nonostante l'articolo 24 di cui sopra, l'immediata denuncia di tale convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'hanno ratificata e che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.

## Articolo 29

Fanno ugualmente fede le versioni inglese e francese del testo del presente accordo.

